



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 5 DEL 23/01/2023

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE E DEL DIVIETO DI TRANSITO IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL MARTEDI - REVOCA ORDINANZA N. 63 DEL 22 NOVEMBRE 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott. Marco Massavelli)

Vista l'ordinanza n. 63, del 22 novembre 2004, dell'Ufficio Tecnico comunale avente ad oggetto "ordinanza per disciplinare la sosta ed il transito in Piazza della Repubblica in occasione del giorno di mercato";

Considerato necessario aggiornare la suddetta ordinanza, prevedendo anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata del veicolo;

Ritenuto pertanto di provvedere per motivi di sicurezza della circolazione stradale;

Visti gli artt. 5, 6, e 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. del 28 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati,

PER IL GIORNO DEL MARTEDÌ, DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 16.00, IN OCCASIONE DELLA PRESENZA DEL MERCATO CITTADINO:

- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E IL DIVIETO DI TRANSITO, IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA;**

- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN CORSO COUVERT, NEI 4 STALLI LATO CASSETTA SMAT, UTILIZZATI PER I MEZZI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO CHE NECESSITANO DI ALLACCIO ALLA CORRENTE.**

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza e per l'erogazione dei Servizi principali.

DISPONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada, a cura del preposto personale comunale.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, applicando ai contravventori le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

Ogni provvedimento amministrativo in contrasto con la presente ordinanza si intende revocato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente